



MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Ordinanza n. 7

IL SINDACO

Visto :

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021 e, in particolare, il capo V (artt. 38 e 45) con cui, al fine di contrastare e contenere la diffusione del Virus Covid-19, individua le Regioni che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato che saranno comprese nella cosiddetta "Zona Rossa";

Considerato :

- che il monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio da contagio per cui 6 Regioni, tra cui la Regione Campania, registrano un livello di rischio alto;

Rilevato :

- che con Ordinanza del Ministro della Salute emanata il 5 marzo u.s., sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, si applicano alla Regione Campania, per un periodo di giorni 15, le misure di cui al capo V del suindicato D.P.C.M. :

ORDINA

1. **Da Lunedì 8 a Martedì 23 marzo 2021** è consentita la vendita dei soli generi alimentari durante il **mercato settimanale del Lunedì** lungo Via A.A. Minichiello e Via Condotto dalle ore 8:00 alle ore 12:30;
2. **Da Lunedì 8 a Martedì 23 marzo 2021** è consentita la vendita di generi alimentari nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì in Via Papa Giovanni XXIII (area già destinata a **mercato di prodotti ortofrutticoli e tipici locali**) dalle ore 8:00 alle ore 12:30;
3. La vendita dei generi di cui ai precedenti punti 1. e 2. è consentita rispettando le seguenti condizioni:
 - a. i posteggi di vendita debbono avere una distanza non inferiore a due metri;
 - b. i commercianti e gli acquirenti debbono tassativamente indossare la mascherina di protezione individuale;
 - c. ogni postazione di vendita deve essere munita di prodotti igienizzanti;
 - d. gli acquirenti devono avvicinarsi al punto vendita 1 per volta facendo attenzione a rispettare la distanza minima interpersonale di almeno due metri;
 - e. la postazione di vendita deve essere sanificata prima dell'avvio delle attività di vendita e dopo la chiusura giornaliera da parte del titolare del posteggio.
4. **Da Lunedì 8 a Martedì 23 marzo 2021 il Cimitero Comunale** resta chiuso al pubblico.

DISPONE

che la presente ordinanza sia :

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grottaminarda, sul sito istituzionale del Comune www.comune.grottaminarda.av.it, sulle pagine social del Comune ed affissa nei principali luoghi pubblici del paese;
- comunicata al Prefetto di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, alla Protezione Civile Regionale, alla Questura di Avellino, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale;

AVVERTE

- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, addì **06 marzo 2021**



Il Sindaco
Prof. Angelo Gobino